

CAMERA DEI DEPUTATI N. 3239

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei Deputati **JACOMETTI, RAFFAELLI, MOSCATELLI, BARBIERI, FERRARI FRANCESCO, PIGNI**

Annunziata il 21 ottobre 1957

Modifiche ad alcune norme del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, che approva il testo unico delle leggi di pubblica sicurezza

ONOREVOLI COLLEGHI! — Il dibattito che si è svolto alla Camera sopra la crisi della vitivinicoltura, sia durante la discussione delle mozioni e delle interpellanze, sia nel corso della conversione del decreto-legge 14 settembre 1957, n. 812 (*Atti parlamentari*, Camera dei Deputati, n. 3165) ha messo in rilievo che fra le cause che limitano il consumo del vino e ne comprimono il commercio sono da annoverarsi le restrizioni sancite da vecchie e anacronistiche disposizioni della legge di pubblica sicurezza.

Da parte di deputati di tutti i settori politici è stata rilevata la necessità di abolire ogni vincolo, oggi non solo non necessario, ma dannoso al commercio del vino e alla possibile espansione del suo consumo e dannoso in definitiva al consumatore e al produttore.

Convinta di tale necessità la Camera ha votato pressoché alla unanimità ordini del giorno del seguente tenore:

« La Camera impegna il Governo a rimuovere, con provvedimenti della pubblica amministrazione tutte quelle inibizioni per la vendita del vino che si ispirano ad una concezione di difesa sociale e di superatissima lotta all'alcoolismo ». (Ordine del giorno Bucciarelli Ducci).

« La Camera impegna il Governo a voler disporre, come sollecita lo stesso Ministro delle finanze, «l'aggiornamento delle norme per rendere più facile e spedita la vendita del vino, invertendo la rotta rispetto alle rigide inibizioni vigenti», ed in particolare abrogando immediatamente gli articoli 95 e 96 del vigente testo unico delle leggi di pubblica sicurezza ». (Ordine del giorno Moscatelli).

Un emendamento (Raffaelli-Jacometti) mirante a ripristinare nell'articolo 86 del citato testo unico una norma già contenuta nella legge di pubblica sicurezza del 1889, pur essendo dichiarato improponibile perché in sede di conversione di decreto legge, non ha incontrato opposizioni nel merito.

Allo scopo di rendere operanti questi deliberati della Camera e di ottenere la massima e simultanea efficacia degli altri provvedimenti (abolizione imposta di consumo sul vino, abolizione dell'imposta generale sull'entrata per la vendita diretta da parte del produttore, incentivi per la distillazione, provvidenze per le cantine sociali, ecc.) ci onoriamo formulare la presente proposta di legge che interpretando l'opinione di tanta parte dell'Assemblea e non trovando opposizione da parte del Governo ci auguriamo abbia sollecitata approvazione.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

Il secondo comma dell'articolo 86 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1934, n. 773, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

La licenza non è necessaria per lo spaccio al minuto o il consumo di vino, di birra, o di qualsiasi bevanda alcoolica, che abbia un contenuto in alcool inferiore al 21 per cento del volume, presso Enti collettivi o Circoli privati di qualunque specie.

ART. 2.

L'articolo 95 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1934, n. 773, e successive modificazioni, è abrogato.